PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

Verbale di interrogatorio
di persona sottoposta ad indagini
- artt, 64 e seg. C.p.p., 21 D.L.vo 271/89

L'anno 1997, il mese di gennaio, il giorno 30, alle ore 15,30 nei locali della Procura della repubblica, siti nel palazzo di Giustizia di Messina, avanti al pubblico ministero dr Bruno Finocchiaro, assistito per la redazione del presente verbale dal collaboratore di cancelleria Sciarrone Concetta è comparso il signor Boemi Salvatore che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quant'altro valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze penali alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le da false, risponde :
mi chiamo : Boemi Salvatore
generalità : nato a Reggio Calabria il 02.03.1943
nazionalità : Italiana
residenza anagrafica: Palmi via Dante 22
dimora : come sopra
luogo in cui esercita attività lavorativa : Reggio Calabria
stato civile : coniugato
condizioni di vita individuale-familiare-sociale : Familiari
titolo di studio : laurea in giurisprudenza
professione-occupazione : magistrato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria
beni patrimoniali : si
se è sottoposto ad altri processi penali : si
se ha riportato condanne nello stato e/o all'estero : no
se esercita e/o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: no
se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche : no

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, per il caso in cui non vi abbia già provveduto o che intenda nominarne un'altro, dichiara : mi riservo di nominarlo.

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'articolo 161 c. 1 e 2 cpp, con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che, in caso di mancanza, di insufficienza, di idoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazione verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, ovvero in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore, dichiara: eleggo domicilio presso l'indirizzo sopra indicatio,

Avvertito l'indagato che ha la facoltà di non rispondere alle domande che gli verranno fatte lo stesso dichiara :
mi presento spontaneamente alla SV essendo venuto a conoscenza della esistenza di un esposto denuncia presentato nei miei confronti in ordine alle indagini svolte dalle Procura della Repubblica di Reggio Calabria a seguito delle dichiarazione rese nel corso del processo a carico dell'avvocato Paolo Romeo dal collaboratore di Giustizia Lauro Ubaldo Giacomo. Intendo rendere in proposito dei chiarimenti e ciò anche senza la presenza del mio difensore.

Premetto che nel corso dei procedimenti in cui vengono a deporre dei collaboratori di giustizia è successo di frequente che costoro abbiano riferito circostanze mai precedentemente rese all'ufficio di Procura; per tale motivo e per evitare che nel corso della requisitoria venisse data per scontata la nuova circostanza riferita dal collaborante al dibattimento senza una adeguata verifica, mi sono premurato nella mia qualità ad impartire delle direttive ai miei colleghi affinchè effettuassero tempestive indagini volte ad accertare la piena attendibilità del collaborante di turno. Nel caso di specie ho preso contatti con il collega Verzera al fine di aprire un fascicolo processuale avente ad oggetto " A.R. alla verifica delle dichiarazioni rese all'udienza del 12.07.1996 dal collaboratore Lauro Ubaldo Giacomo nel corso del processo a carico di tale Romeo Paolo".

Il fine esclusivo di tale iniziativa ero quello di accertare la piena attendibilità del Lauro ovvero prendere atto di un suo atteggiamento diverso che avrebbe potuto nuocere alla impostazione accusatoria concordata dal mio ufficio. Ciò peraltro rappresentava una risposta dovuta alle continue critiche che i difensori e gli imputati muovevano alla procura distrettuale in ordine al mancato accertamento dei riscontri su vari punti delle dichiarazioni dei collaboranti.

La nostra esigenza era quella di trovare fatti oggettivi che corroborassero quanto sostenuto dal dichiarante giammai cercare di sconfessare o trovare elementi a carico dei due colleghi Cordova e Macrì indicati dallo stesso Lauro come magistrati incorruttibili e nemici della mafia reggina.

Le dichiarazioni da me rese alla stampa e riportate sulla Gazzetta del Sud in data 17.07.1996 avevano il fine di ulteriormente supportare tale ragionamento e giammai screditare o diffamare il dr Agostino Cordova o la di lui moglie.

A tal proposito tengo a precisare che le mie dichiarazioni sono state una conseguenza della lettera trasmessa dal dr Cordova e pubblicata dalla Gazzeta del Sud il data 16.07.1996 e su sollecitazione dei giornalisti mi sono limitato (ma ripeto solo per dare ulteriore credito alle dichiarazioni del Lauro) a riferire un ricordo personale di svariati anni addietro. Detto ricordo mi è rimasto impresso in maniera indelebile poiché l'episodio riferito dal Lauro si sarebbe verificato nel periodo in cui il collega Cordova istruiva il processo De Stefano Paolo + 59 ed io stavo istruendo il processo relativo alla strage di contrada Razzà di Taurianova; proprio in tale periodo sia io che ilCordova fummo sottoposti per la prima volta a tutela a causa di intimidazioni rivolte nei nostri confronti. Il quel periodo. Avendo io rapporti con i suoi collaboratori di PG PS. Venio a conoscenza (non ricordo bene da quale funzionario) di un episodio occorso alla moglie del dr Cordova e precisamente presso il mercato di Reggio Calabria. Non sono in grado però di precisare se si sia trattato di una ingiuria o di uno spintonamento, ma di sicuro non si parlava all'epoca di schiaffi.

Riferendo quanto da me ricordato, non ritenevo di offendere il collega Cordova ne la di lui moglie, tanto meno era mia intenzione tacciare il Cordova di Mendacio in ordine ad un episodio riferito dal Lauro come un riconoscimento della incorruttibilità del dr Cordova.

All'esito delle indagini delegate alla Dia e seguite dal collega Verzera si è appurato che gli episodi riferiti dal Lauro relativamente al giudice Macrì si erano effettivamente verificati ed erano staio denunciati dall'interessato; per quanto atteneva invece agli episodi che vedevano interessati come parte offesa il dr Cordova era stato possibile appurare solo la effettiva esistenza di quello concernente il deposito di alcuni candelotti di geolignite dinanzi alla porta di abitazione di detto magistrato sia in via San Marco 8 : Nessun riscontro documentale o testimoniale è stato possibile reperire invece in ordine all'episodio " del mercato " :

Posso affermare che nessun tipo di indagine è stata mai svolta dal mio ufficio sulla persona del dr Cordova e relativamente all'episodio di cui sopra.

In ordine al processo “ A.R. alle dichiarazioni di Lauro Ubaldo Giacomo “ di cui sopra posso affermare che lo stesso è stato sicuramente riunito al fascicolo processuale relativo a Romeo Paolo e che quindi presumo che sia stato definito con una richiesta di archiviazione.

Sono venuto a conoscenza della esistenza di un esposto presentato dal dr Cordova alla Procura Generale di Reggio Calabria in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore Lauro, a seguito di una richiesta di chiarimenti pervenutami dal procuratore generale qualche giorno della mia risposta che produco in fotocopia per allegarla al presente verbale. (A questo punto da atto che viene prodotta una fotocopia a firma del dr Boemi datata 06.09.1996 e diretta al PG di Reggio Calabria la quale previa apposizione di sigla dell’ufficio viene allegata al presente verbale) .

Tengo infine a precisare che dal 1976 sino a tutt’oggi ho sempre avuto ottimi rapporti sia professionali che amichevoli con il dr Cordova in un ambiente, quello reggino, notoriamente diviso da contrasti e da fratture culminate pure in numerosi procedimenti penali. Per tali motivi non avevo alcun interesse ad attribuire comportamenti scorretti o false dichiarazioni al dr Cordova. Per evitare speculazioni e fraintendimenti ho ritenuto pertanto di astenermi dall’adottare qualsiasi iniziativa personale e, una volta pubblicato l’articolo riportante le dichiarazioni del dr Cordova ho delegato per qualsiasi attività il dr Verzera. Poso affermare in conclusione che allo stato non risulta pendente ne mai è stato pendente alcun procedimento avente ad oggetto l’accertamento della pretesa intimidazione diretta, tramite la moglie, al dr Cordova.

Non ho altro da aggiungere.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.

Al GIP del Tribunale di
MESSINA

Il sottoscritto avvocato Paolo Romeo, persona offesa nel procedimento penale n. 2618/96 RGNR , pendente presso il Tribunale di Messina nei confronti del dr Boemi Salvatore e Lauro Giacomo Ubaldo indagati rispettivamente del reato di cui all'art. 323 c.p. il primo e all'art. 372 c.p. il secondo, propone opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero dr Bruno Finocchiaro in data 05.02.1997 e notificata allo scrivente in data 15.02.1997 per i seguenti motivi :

l'esame della richiesta di archiviazione del PM, come si potrà evincere dal commento analitico che segue, omette di valutare nella giusta luce le condotte del dr Boemi Salvatore e del collaboratore Giacomo Ubaldo Lauro perchè limita la attività di indagine, nonostante la abbondante produzione documentale ed i rilievi sollevati dagli esponenti, al solo interrogatorio degli indagati ed inoltre, per quanto riguarda Lauro, valuta la sua condotta nell'ottica della sola ipotesi delittuosa dell'art. 372 c.p. .

In particolare il PM omette di svolgere indagini al fine di accertare :

- se la attività di indagine relativa al fascicolo processuale n. 255.96 - "caso Cordova" - rappresenta una eccezione alla normale attività della DDA di Reggio;
- se tale attività poteva essere svolta dalla DDA di Reggio Calabria atteso che si dovevano accertare e valutare dichiarazioni che riguardavano l'attività di un magistrato relativa al periodo in cui egli svolgeva le funzioni di Giudice istruttore presso il Tribunale di Reggio Calabria , e che il Procuratore capo della DDA di Reggio Calabria dr Boemi Salvatore aveva assunto, sulla vicenda, la posizione di testimone con le sue dichiarazioni rese alla stampa sull'argomento ;

- se tale attività poteva essere svolta ex art. 430 nel procedimento 16.95 ;

PM dr Finocchiaro - Richiesta di archiviazione 05.02.1997 - Atteso che le finalità a cui tendevano le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Lauro Giacomo Ubaldo nel corso del processo tenutosi dinanzi alla Corte d'Assise di Reggio Calabria in data 12.7.1996 appaiono unicamente volte a mettere in risalto la serietà professionale e morale del dott. Agostino Cordova che, anche in presenza di un episodio che vedeva coinvolta la di lui moglie, non si era sottomesso alle intimidazioni provenienti dalla malavita calabrese;

Non è assolutamente vero che le dichiarazioni di Lauro *"appaiono unicamente volte a mettere in risalto la serietà e professionale e morale del dott. Cordova"*. Una più attenta e serena lettura della deposizione di Lauro evidenzia invece come lo scopo delle argomentazioni del collaboratore era di provare la "potenza" del gruppo De Stefano negli anni 79-80 ed in particolare come riuscivano, con la violenza e le minacce, ad ottenere favori giudiziari. A sostegno di tale sua tesi racconta anche questo episodio ed afferma (Lauro udienza 12.07.96) di avere assistito personalmente all'episodio occorso alla Sig.ra Cordova.

Il collaboratore inserisce la summenzionata vicenda in un contesto descrittivo dei favori che il clan De Stefano riusciva ad ottenere attraverso pressioni, minacce e violenza da uomini delle istituzioni (questore Mangano), da liberi professionisti (episodio avvocato Giurato), da politici (Onorevole Ligato e senatore Vincelli), da giornalisti (dott. Latella) per affermare con chiarezza ed inequivocabilmente che i De Stefano *"erano riusciti a farsi spostare tutti i processi attraverso fotografie di Kalashnikov e attraverso schiaffi alla moglie dell'attuale procuratore della Repubblica di Napoli che risponde al nome di Agostino Cordova"* ed ancora , a rafforzare tale assunto, su domanda del difensore che chiedeva : *" Chi avrebbe schiaffeggiato la moglie del procuratore Cordova ? "* Lauro rispondeva con sicurezza : *"Si, si, uno di Archi, uno di Archi, aveva una bancarella qui di frutta e verdura"* ed ancora, per porre fine allo scetticismo che coglieva nelle espressioni dei presenti che ascoltavano : *" e purtroppo, io lo so perchè c'ero io presente, hanno schiaffeggiato quando Cordova , il dott. Cordova era giudice istruttore"*. E compiendo uno sforzo di memoria, rivive quei lontani momenti del 1979, quando , con i suoi occhi vedeva che *" gli hanno dato due schiaffi*" e con le sue orecchie sentiva quanto gli arcoti minacciosamente dicevano alla sig.ra Cordova : *" di a tuo marito di non rompere i c.. etc. etc. "*

PM dr Finocchiaro - Richiesta di archiviazione 05.02.1997 - Rilevato che a prescindere dalla veridicità o meno dello specifico episodio raccontato in

udienza dal Lauro (ossia quello relativo alla spinta o allo schiaffo inferto alla moglie del dott. Cordova ad opera di persone non identificate) , detto collaborante non ha fatto altro che riferire quanto confidatogli riservatamente dall'ormai defunto boss Paolo De Stefano nel 1979-80 (allorquando entrambi si trovavano detenuti nel carcere di Reggio Calabria) per indurlo a non compiere alcuna attività di "avvicinamento" del dott. Cordova ("lascia perdere! Tale individuo non rispetta nemmeno la moglie, figuriamoci la sorella");

Occorre rilevare che la ritrattazione di Lauro, resa alla udienza del 12.10.96, oltre a non essere spontanea perchè viene fornita a precisa domanda del PM, ed a seguito di pubbliche polemiche e ben note denunce alla AG, rappresenta un maldestro tentativo di sottrarre Lauro da una scomoda posizione processuale sia perchè inseguito da denunce sia perchè vede inclinata la propria attendibilità che il dr Boemi dichiara di volere tutelare; non è comunque verosimile per la ragione molto semplice che allorquando Lauro viene arrestato (17.04.1979) la vicenda relativa alla esplosione, verificatesi nella abitazione di Verduci Domenico, che aveva portato alla imputazione del Lauro del reato di strage, si era chiarita a seguito di due consulenze tecniche che avevano escluso sin dal maggio 1978 l'ipotesi del reato di strage. Pertanto la storiella del richiesto parere a De Stefano Paolo sulla opportunità di un intervento sul giudice Cordova mediante la cugina Stella Cordova è una pura invenzione .

PM dr Finocchiaro - Richiesta di archiviazione 05.02.1997 - Considerato che, dopo l'udienza del 12.7.1996 il Lauro ha avuto modo di precisare (e non vi è alcun motivo logico per dubitare sulla bontà di tale precisazione) che allorquando ebbe a dichiarare di essere stato presente, non era sua intenzione dichiarare di avere assistito personalmente all'episodio relativo alla presunta minaccia rivolta alla moglie del dott. Cordova, ma solo di essere stato presente quando Paolo De Stefano gli riferì tale episodio;
Rilevato che l'iniziativa intrapresa dal dott. Boemi (e oggetto delle lamentele sporte dall'avvocato Romeo e dal dott Cordova) può ritenersi obiettivamente volta ad acquisire in via esclusiva solo dei validi riscontri alle dichiarazioni rese dal collaborante Lauro con riferimento all'impegno assunto dal dott. Macrì e dal dott. Cordova nei confronti della mafia reggina;
Considerato che, ad avviso di questo PM il criticato comportamento tenuto dal dott. Boemi deve ritenersi non solo ampiamente legittimo, ma anche proceduralmente indispensabile per potere contrastare le critiche che normalmente, nel corso dei processi, vengono mosse all'operato dei requirenti accusati di non ricercare i riscontri documentali o testimoniali a quanto riferito dai vari collaboratori;

L'iniziativa del dr Boemi, come egli stesso dichiara nel v.i. del 30.01.1997, era mirata ad *" effettuare tempestive indagini volte ad accertare la piena attendibilità del collaborante di turno"* e non era invece limitata ed indirizzata come sostiene il dr Finocchiaro *"in via esclusiva ad acquisire validi riscontri alle dichiarazioni rese dal collaborante Lauro* ***con riferimento all'impegno assunto dal dr Macrì e dal dr Cordova nei confronti della mafia reggina****."*, ne tanto meno " ***con riferimento alla situazione ambientale esistente a Reggio Calabria negli anni 70-80****"*. Infatti la informativa della DIA del 27. 09.96 conclude che *"... in una generalizzata atmosfera di ostilità nel cui contesto* ***potrebbe essersi verificato l'episodio citato da Lauro*** *magari contraddistinto da modalità diverse da quelle riferite dal collaboratore, ma comunque, concernente l'intimidazione esercitata, in una pubblica via, nei confronti della consorte del magistrato"* provando con ciò che sono state eseguite indagini per accertare l'accaduto, pubblicamente smentito (Gazzetta del Sud 16.07.1996) dal dr Cordova e dalla di lui moglie, sulla base peraltro di espressa delega n. 255/96 R.G.- atti, conferita dal dr Boemi e non già dal dr Verzera (come erroneamente sembra dichiarare il dr Boemi nel v.i. del 30.01.97) in data 18.07.96.

PM dr Finocchiaro - Richiesta di archiviazione 05.02.1997 - Rilevato che alla lettura della relazione in atti redatta dalla Dia di Reggio Calabria si evince chiaramente che la delega di indagine rilasciata dal dott. Boemi (il quale aveva iscritto un fascicolo processuale avente ad oggetto : A.R. alla verifica delle dichiarazioni rese all'udienza del 12.7.96 dal collaboratore Lauro Ubaldo Giacomo nel corso del processo a carico di tale Romeo Paolo) aveva come unico obiettivo quello di ottenere dei riscontri documentali o testimoniali a quanto dichiarato dl collaborante Lauro Giacomo Ubaldo con riferimento alla situazione ambientale esistente in Raggio Calabria negli anni 1970-80;
Atteso che nessun intento lesivo della reputazione del dott. Cordova può riconoscersi alle dichiarazioni rese da Lauro Ubaldo Giacomo così come parimenti nessun analogo intento può ravvisarsi nelle dichiarazioni rese dal dott. Boemi (e riportate su " Gazzetta del Sud" del 17.7.96); Ritenuto che al contrasto obiettivo tra quanto dichiarato dal dott. Boemi (come mero ricordo personale e a riprova della piena attendibilità del Lauro) e quanto riportato nella denuncia in atti dal dott. Cordova e dalla di lui moglie, non può riconoscersi alcuna rilevanza penale dal momento che la sig.ra Cordova (parte offesa nell'episodio dello "spintonamento" o dello "schiaffo") non aveva alcun obbligo giuridico di presentare in merito una apposita denuncia;

Si evidenzia, a proposito della asserita *" legittimità dell'operato del dr Boemi*" nonchè del fatto che la iniziativa era *" proceduralmente indispensabile*", che la citata informativa DIA del 27.09.96 n. prot. 6448 è stata depositata in data 01.10.96 ex art. 430 nel processo 16.95 che si sta

celebrando a mio carico richiedendosi la ammissione del capitano Di Fazio Carmelino quale teste a sostegno della attendibilità di Lauro sul punto. In ordine a tale circostanza non è stata condotta una indagine per accertare la esatta finalità della iniziative del dr Boemi e l'uso che di tali atti è stato fatto nonchè le conclusioni stesse della indagine. I fatti suddetti sembrano contrastare con le conclusioni del dr Finocchiaro che ritiene, invece, la attività finalizzata ad una generica ed accademica attività di riscontro da riversare non si comprende bene in quale processo.

Le questioni che venivano sollevate e che occorre chiarire sono le seguenti:

a - l'indagine è stata svolta ex art. 430 cpp nel processo 16.95 ?

b - l'attendibilità di Lauro testimone, imputato di reato connesso, nel processo 16.95, nel corso della fase dibattimentale può essere sottratta legittimamente al giudice naturale e nel caso in esame al Presidente della 1^ sezione della Corte di Assise di Reggio Calabria ?

c - quante altre volte il dr Boemi a seguito delle proteste a mezzo stampa di un magistrato offeso nella reputazione dalle dichiarazioni rese da un collaboratore ha aperto un fascicolo processuale avente ad oggetto le dichiarazioni calunniose del collaboratore ? (nella stessa udienza il collaboratore ha attribuito ad altri magistrati reggini fatti e comportamenti altamente lesivi della loro reputazione - giudice Delfino Francesco e Foti Giacomo)

d - il dr Boemi, anche a volere limitare l'orizzonte alle dichiarazioni rese da Lauro nell'ambito del procedimento "olimpia", alle conseguenti proteste dei seguenti interessati:

Marino Guido	Gazzetta del Sud	20.07.95
Marino Giuseppe	Gazzetta del Sud	20.07.95
Panuccio Vincenzo	Gazzetta del Sud	20.07.95
Panuccio Alberto	Gazzetta del Sud	20.07.95
Nesci Antonio	Gazzetta del Sud	21.07.95
De Caridi Domenico er.	Gazzetta del Sud	21.07.95
Vincelli Sebastiano	Gazzetta del Sud	21.07.95
Comi Domenico	Gazzetta del Sud	21.07.95
Viola Mario	Gazzetta del Sud	21.07.95
Salazar Domenico	Giornale di Calabria	21.07.95
Lupoi Antonino	Gazzetta del Sud	22.07.95
Murmura Antonino	Gazzetta del Sud	22.07.95
Marvasi Mario	Gazzetta del Sud	22.07.95
Delfino Francesco	Gazzetta del Sud	23.07.95
Bellinvia Carlo eredi	Gazzetta del Sud	27.07.95
Ielasi Ferdinando	Gazzetta del Sud	30.07.95
De Carlo Luciana	Gazzetta del Sud	08.08.95

ha mai aperto un fascicolo processuale ?

PM dr Finocchiaro - Richiesta di archiviazione 05.02.1997 - Considerato che il dott. Boemi (il quale ha sempre avuto ottimi rapporti con il dott Cordova e con il quale ha anche lavorato per lungo tempo) non risulta avere alcun motivo di astio o un interesse particolare per offendere detto collega o per accusarlo falsamente di mendacio;
Rilevato che l'accertamento circa la effettività o meno dell'episodio in questione non appare di alcun interesse per la giustizia, ma solo per fini giornalistici e per una eventuale strumentalizzazione ad opera di terzi;

L'intento lesivo della reputazione del dr Cordova discende dall'avere posto come causa ed effetto gli schiaffi subiti dalla signora Cordova e lo spostamento dei processi da Reggio Calabria ad altre sedi e soprattutto dal contesto nel quale tali circostanze vengono riferite ovvero nel bel mezzo di una lunga serie di angherie inflitte a rappresentanti delle istituzioni per ottenere vantaggi.

Alla luce delle suesposte considerazioni lo scrivente chiede la prosecuzione delle indagini preliminari perchè vengano sentiti il tenente colonnello Angiolo Pellegrini firmatario dell'informativa DIA del 27.9.96 n.prot. 6448 ed il capitano Carmelino Di Fazio che è stato indicato come teste ,dal PM di udienza dr Verzera nel processo 16.95, quale ufficiale di PG che ha condotto le indagini . Produce copia degli articoli apparsi sui quotidiani locali relativamente ai casi summenzionati e copia dello stralcio del verbale di udienza del 22.10.1997 nella parte in cui si chiede l'ammissione del teste capitano Di Fazio Carmelino.
Reggio Calabria 22.02.1997

Con ossequio